

CAETANI. Visto che la Camera ha respinto il primo, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 27.

(È approvato).

L'onorevole Cutrufelli propone un articolo 27-bis, così concepito:

« I comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti possono ottenere dal prefetto, in pendenza della procedura di espropriazione, la facoltà di occupare terreni e immobili occorrenti per la costruzione di case popolari ed economiche ».

L'onorevole Cutrufelli ha facoltà di svolgerlo.

CUTRUFELLI. Insiste nel mio articolo, perchè se fosse concesso ai comuni di poter procedere immediatamente all'occupazione di terreni, in attesa delle pratiche di espropriazione, ciò faciliterebbe l'immediata esecuzione della costruzione di case popolari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nava, ministro del tesoro.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Prego l'onorevole Cutrufelli di non insistere, anche perchè, se ben rammento, vi sono già disposizioni nelle nostre leggi, che autorizzano il prefetto a disporre l'occupazione in attesa delle pratiche di esproprio per le case. In questo momento non ricordo le disposizioni, e la Camera me ne darà vena, ma ho la convinzione che qualche norma quasi analoga a quella proposta dall'onorevole Cutrufelli, già si trova nella nostra legge. Ad ogni modo, siccome non può improvvisarsi in questa materia, prego l'onorevole proponente di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Cutrufelli lo mantiene?

CUTRUFELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue l'articolo 28 per il quale la Commissione propone la soppressione del 1° comma, mantenendo invece il 2° comma. È così concepito:

« Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri saranno assegnati all'ufficio delle case popolari e dell'industria edilizia presso il Ministero d'industria e commercio, quei funzionari tecnici addetti alle amministrazioni menzionate nel Regio decreto 2 dicembre 1920, n. 1790, che si ravvisino necessari per i lavori tecnici e contabili rela-

tivi alla revisione dei progetti, agli stati di avanzamento dei lavori e alle funzioni che, indipendentemente dalla vigilanza disciplinata nel predetto Regio decreto, sono connesse allo svolgimento dei programmi edilizi previsti nella presente legge e nelle precedenti.

« È portata a lire 150,000 l'annua somma di cui al capoverso dell'articolo 52 del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 ».

Su quest'articolo è stato presentato un emendamento dall'onorevole Larussa, così concepito:

« Mantenersi l'articolo del disegno ministeriale, aggiungendosi:

« Entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà provveduto a quanto dispone l'articolo 6 della legge 7 aprile 1912, n. 463 ».

L'onorevole Larussa ha facoltà di svolgerlo.

LARUSSA. Dichiaro semplicemente che mantengo il mio emendamento e spero che sarà accolto dalla Camera.

PRESIDENTE. Domando al Governo se insiste nel 1° comma dell'articolo 28.

BELOTTI BORTOLO, *ministro dell'industria e commercio*. Il Governo mantiene anche la prima parte dell'articolo. Come ebbi a spiegare al presidente della Commissione, la preoccupazione della Commissione non esiste.

Non si tratta di reclutare nuovi impiegati e di creare una speciale burocrazia. Si tratta invece di reclutare quegli impiegati già addetti alle varie amministrazioni, che hanno cognizioni tecniche e che sono indispensabili perchè dovendo esaminare progetti, calcoli di costo, ecc., è necessario che funzionari tecnici siano all'uopo incaricati.

Quindi la prima parte dell'articolo non porta nessun aumento di burocrazia e perciò prego la Commissione di volerla accettare e la Camera di votarla.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

DE VITO, *relatore*. La Commissione è partita dal concetto che se si tratta di un semplice spostamento di funzionari da un Ministero all'altro, non occorre alcuna disposizione di legge perchè i ministri possono tra loro facilmente accordarsi. Ed è anche partita dal concetto che, data la